

CONVENZIONE OPERATIVA

**per la realizzazione sistematico tecnico/scientifico e diagnostico delle opere del Museo e Real
Bosco di Capodimonte
tra**

il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania "L. Vanvitelli"
(d'ora innanzi denominato DiLBeC o Università), con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla
via Raffaele Perla, n. 21, C.A.P. 81055, codice fiscale e partita IVA 02044190615, recapito di PEC:
dip.lettereibeniculturali@pec.unicampania.it, nella persona del Direttore del Dipartimento
Prof. Giulio Sodano, nato a Napoli il 09/05/1962 codice fiscale SDNGLI62E09F839S,

e

il Museo e Real Bosco di Capodimonte (d'ora innanzi denominato Museo), con sede in Napoli,
C.A.P. 80131, alla via Miano, n. 2, codice fiscale 95219190634, recapito di PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes
(Francia), il 29.04.1955, codice fiscale BLL SLV 55D 29Z 110D, in qualità di Direttore Generale,
domiciliato per la carica presso la sede,

e

l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
(d'ora innanzi denominato **CNR-ISPC**), con sede legale in Napoli (NA), alla via Cardinale
Guglielmo Sanfelice, n. 8, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006,
iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di PEC
protocollo.ispc@pec.cnr.it, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Costanza Miliani,
autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione giusta provvedimento del Direttore del
Dipartimento di Scienze Umane del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dott. Gilberto
Corbellini, prot. AMMCNT-CNR n. 0022182/2021 del 29/03/2021;

e

i Laboratori Nazionali del Sud, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (d'ora innanzi
denominati LNS-INFN), con sede in Catania, alla via Santa Sofia, n. 62, codice fiscale
84001850589, rappresentato dal Dott. Santo Gammino, Direttore dei Laboratori Nazionali
del Sud, nato a Riposto (CT), il Riposto, 17/9/1963 a ciò delegato ai sensi del Disciplinare
in materia di partecipazioni a bandi e accordi di collaborazione scientifica, adottato con
deliberazione del Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2012;

Tutte congiuntamente denominate anche le “Parti”

- VISTI il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; il d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127; lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR il 25.07.luglio 2018, entrato in vigore il 01.08. 2018; il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18.02.2019, e in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli Istituti); Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005; il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, n. 0025035; il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 con il quale veniva approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del CNR adottato con delibera del CdA n. 137/2017 del 17.10.2017;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- VISTO lo Statuto dell’INFN e il Disciplinare in materia di partecipazioni a bandi e accordi di collaborazione scientifica, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2012, n. 12214;
- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13 settembre 2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza Miliani l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2019;
- VISTA la Convenzione Quadro stipulata in data 1° luglio 2019, tra il CNR e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (con scadenza in data 30 giugno 2024), con cui i soggetti pubblici sottoscrittori, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
- VISTI in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di detta Convenzione Quadro;
- VISTO, nello specifico, l’art. 8 della Convenzione Quadro in parola, secondo cui il CNR e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni

operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune;

- CONSIDERATO che gli enti sottoscrittori possiedono all'interno delle proprie strutture le professionalità idonee e competenti per svolgere congiuntamente studi e ricerche inerenti alle attività di interesse comune;
- CONSIDERATO che la comunanza degli interessi scientifici di ricerca e la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare la presente convenzione nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990;
- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Premesso che

1. l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica in conformità con quanto disposto dall'art. 33 comma 6 della Costituzione italiana e dalla legge n. 168/1989 concernente l'autonomia delle Università;
2. all'Università compete la funzione istituzionale di espletare il servizio pubblico di educazione superiore e della ricerca scientifica, stabilendo anche relazioni con altri istituti accademici, culturali o scientifici, di nazionalità italiana o straniera;
3. il Museo e Real Bosco di Capodimonte, quale Museo dotato di autonomia speciale e rilevante interesse nazionale, è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo e, in quanto tale, assicura una stretta relazione con il territorio, favorendo la realizzazione di progetti di valorizzazione per la promozione culturale del patrimonio artistico di propria competenza;
4. tra le attività di valorizzazione cui è preordinata la funzione del Museo rientrano quelle di cui agli artt. 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.), che promuovono la sottoscrizione di accordi e di iniziative in concorso con le Università funzionali alla promozione e al sostegno di ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi a oggetto il Patrimonio Culturale del territorio e la sua diffusione.
5. che il CNR-ISPAC svolge: a) attività di ricerca multidisciplinare rivolta alla conoscenza, documentazione, diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione del Patrimonio Monumentale e Archeologico e che, in particolare tramite il laboratorio XRAYLab della sede secondaria di Catania vengono portate avanti attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di strumentazione portatile e di nuove metodologie analitiche basate sull'uso di tecniche di spettroscopia a raggi X per la caratterizzazione non-distruttiva di materiali di interesse nel settore

dei Beni Culturali e Archeologici; b) attività di ricerca applicativa rivolta alla caratterizzazione chimico-fisica di materiali archeologici e di interesse storico artistici;

6. che i LNS-INFN svolgono attività di ricerca nel campo della fisica subnucleare, nucleare e astro-particellare, nonché attività scientifica e di sviluppo tecnologico ai fini di applicazioni di carattere multidisciplinare pertinenti al settore dei Beni Culturali; in particolare presso il laboratorio LANDIS dei Laboratori Nazionali del Sud (di seguito INFN-LNS) vengono portate avanti attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di strumentazione portatile per applicazioni di interesse nel settore dei Beni Culturali;

Considerato che

- è intento dei soggetti firmatari collaborare congiuntamente, ciascuno secondo le rispettive specificità e competenze, alla realizzazione di progetti comuni aventi a oggetto la promozione dello studio e della corretta conservazione del patrimonio artistico culturale nonché la sua valorizzazione;
- l'Università comprende nei suoi Dipartimenti corsi e discipline di studio mirati alla conservazione, diagnostica e valorizzazione dei Beni Culturali nonché laboratori e luoghi per la ricerca scientifica applicata ai Beni Culturali;
- il Museo e Real Bosco di Capodimonte vanta una delle collezioni di opere d'arte più vaste d'Italia, e ha intento di porre in essere una campagna di studio di alcune delle opere maggiormente rappresentative dell'intero patrimonio artistico di sua competenza;
- il CNR-ISPAC e i LNS-INFN collaborano per lo svolgimento di attività di ricerca concernente lo sviluppo di metodi di indagine non-distruttiva condotta con strumentazione portatile applicata al settore dei Beni Culturali e Archeologici;
- le Parti convengono sulla reciprocità e sull'interesse comune di una collaborazione funzionale a una conoscenza più approfondita della storia dell'arte e delle tecniche necessarie ad assicurare una migliore conservazione del Patrimonio Culturale;
- le Parti intendono dar luogo a una cooperazione interdisciplinare con particolare attenzione al campo della ricerca della diagnostica dei Beni Culturali sui dipinti appartenenti al Museo attraverso l'impiego delle strumentazioni portatili messe a disposizione da ciascuna istituzione e attraverso la convergenza del know-how di tutte parti al fine della realizzazione di prodotti scientifici innovativi e di pubblicazioni interdisciplinari di alto livello.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale). Tale Convenzione richiama norme di carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. In particolare, qualunque modifica dei termini della presente Convenzione non potrà aver luogo e non potrà essere approvata, se non mediante atto sottoscritto da tutte le Parti.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione stabilisce i principi generali che, sulla base della reciprocità e dell'interesse comune delle Parti, regolano la collaborazione per la realizzazione di un catalogo sistematico tecnico/scientifico e diagnostico delle opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte, così come individuate dall'elenco allegato (All.1), al cui contenuto si rimanda.

Articolo 3 - Forme della collaborazione

Per il raggiungimento degli obiettivi di questa Convenzione, le Parti si impegnano a costruire una collaborazione reciproca che si avvale delle nuove tecnologie per la caratterizzazione dei materiali dell'Arte, volta alla ricerca della storia e della conservazione delle opere analizzate, a partire dalle seguenti azioni:

- discussione fra le Parti per stabilire gli oggetti della ricerca, sulla base delle domande poste dalla storia dell'arte e dagli archivi documentari;
- analisi non invasive delle opere custodite presso il Museo;
- analisi microanalitiche, solo nel caso si disponesse di campioni prelevati in passato, o nel caso si ritenesse di assoluta utilità dopo attento esame da parte dei responsabili del Museo;
- interpretazione delle risultanze tecniche da parte degli storici e dei restauratori del Museo e da parte degli operatori scientifici e storici di ciascuna istituzione di ricerca, valutando insieme la documentazione esistente.

Articolo 4 - Elaborazione del programma scientifico e Responsabili Scientifici

Le Parti elaboreranno un programma scientifico volto a stabilire le tecniche di indagine diagnostica da utilizzare per lo studio delle opere finalizzate a

- a) realizzazione di schede sulle opere oggetto dello studio in cui confluiscono i risultati delle indagini e la loro interpretazione, che saranno articolate secondo uno schema concordato descritto nell'allegato scientifico;

- b) pubblicazione delle schede sotto forma di capitoli del catalogo, che si succederanno in base al procedere delle indagini, e saranno strutturati secondo l'indice presente nell'allegato scientifico;
- c) elaborazione dell'indice, in cui si stabilisce un programma triennale di massima, da aggiornare e completare in caso di rinnovo della presente Convenzione.

Al fine di rendere completo il progetto oggetto della presente Convenzione, le Parti individuano sin da ora ulteriori elenchi di opere che potranno essere, previa autorizzazione da parte della Direzione del Museo, oggetto di ricerca e di studio, come da Allegato 2.

Per la definizione del detto programma scientifico le Parti designano come propri referenti - per concordare i tempi, l'impostazione e lo sviluppo delle attività di ricerca, valutare l'opportunità e, se del caso, le modalità di coinvolgimento di altri soggetti, sulla base della presente Convenzione - rispettivamente:

- il Prof. Andrea Zezza, nella sua qualità di Professore Associato di storia dell'arte moderna (L-Art/02) presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- la Dott.ssa Angela Cerasuolo, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Dipartimento di Restauro del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- il Dott. Francesco Paolo Romano, nella sua qualità di Ricercatore e di Responsabile dell'XRAYLab, del CNR-ISPC;
- il Dott. Santo Gammino, nella sua qualità di Direttore dei LNS dell'INFN.

Articolo 5 - Ruoli e Attività

Il MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE si occuperà principalmente di:

- coordinare con il proprio personale tutte le operazioni necessarie all'esecuzione delle indagini diagnostiche e all'attività di ricerca, consentendo quando possibile la realizzazione delle indagini in situ in ambienti del Museo idonei allo scopo;
- mettere a disposizione dei ricercatori i laboratori di restauro ove saranno allocate le opere oggetto di studio e di analisi quando necessario;
- provvedere all'eventuale movimentazione delle opere individuate nel progetto scientifico al fine di permetterne l'analisi;

Il DiLBeC si occuperà principalmente di:

- eseguire a proprie spese e con proprio materiale e attrezzature scientifiche le indagini diagnostiche sulle opere prescelte nell'ambito del progetto scientifico;
- mettere a disposizione del progetto il proprio personale specializzato;

- cooperare, durante l'esecuzione delle indagini e delle ricerche sulle opere, con il personale del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il CNR-ISPC e i LNS-INFN si occuperanno principalmente di:

- eseguire a proprie spese e con proprio materiale e attrezzature scientifiche le indagini diagnostiche sulle opere prescelte nell'ambito del progetto scientifico;
- mettere a disposizione del progetto il proprio personale specializzato;
- cooperare, durante l'esecuzione delle indagini e delle ricerche sulle opere, con il personale del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Articolo 6 - Assicurazione e sicurezza sul lavoro

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ciascuna delle parti ospitate dal Museo garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e dei propri collaboratori impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione e che avranno accesso ai locali del Museo; garantiscono altresì idonea copertura in ordine alle attrezzature all'uso utilizzate per le indagini.

Il Museo garantisce analoga copertura assicurativa per i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Per quanto non esplicitato in questo articolo si fa riferimento anche quanto stabilito dalle disposizioni contenute a riguardo nelle Convenzioni Quadro stipulate tra le Parti.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale

Ognuna delle Parti mantiene la proprietà delle conoscenze, brevettate o meno, che esse avevano precedentemente alla stipula della presente Convenzione, o che esse detengono al di fuori del quadro della Convenzione stessa. Alle altre Parti non viene attribuito alcun diritto sulle predette conoscenze in virtù della presente Convenzione.

I risultati (informazioni e conoscenze tecniche e/o scientifiche, brevettate o meno, di seguito definiti Risultati) ottenuti nell'ambito delle attività della presente Convenzione appartengono in comproprietà alle Parti, salvo che non costituiscano il frutto di attività esclusiva della singola Parte, nel qual caso, andrà comunque data informazione a tutte le altre Parti.

Tutte le Parti sopportano le spese relative alla protezione di questi risultati e percepiscono eventuali diritti d'autore alle stesse condizioni.

Ogni parte può utilizzare gratuitamente i Risultati ottenuti nell'ambito della presente Convenzione per necessità legate alle proprie ricerche.

Articolo 8 - Riservatezza dei dati

Le Parti si impegnano a mantenere segrete le informazioni di qualunque natura che sia stata loro segnalata come confidenziale, o che esse possano aver raccolto in occasione del contatto con i servizi offerti dalle altre Parti, a eccezione di quelle:

- che sono di dominio pubblico o che vi ricadono diversamente attraverso la Parte destinataria dell'informazione;
- che sono già in possesso o comunicate alla Parte da terzi non tenuti al segreto;

L'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo sarà mantenuto in ogni caso per un periodo di due (2) anni da contarsi dalla data di scadenza della presente convenzione.

L'obbligo alla riservatezza non costituisce ostacolo al dovere che ricade su ogni persona partecipante allo Studio di produrre una relazione di avanzamento all'Istituto cui appartiene, nella misura in cui questa comunicazione non costituisce una divulgazione ai sensi della legge sulla proprietà industriale.

Articolo 9 - Pubblicazioni

La pubblicazione del Catalogo sistematico tecnico-scientifico e diagnostico avverrà sul sito del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dando evidenza all'apporto fornito da tutti i partner alla ricerca.

La eventuale pubblicazione cartacea dell'intero Catalogo o di sue sezioni, verrà definita da accordi successivi tra le parti secondo le modalità descritte all'articolo 4 [oppure *secondo quando previsto dall'allegato scientifico*].

Ogni pubblicazione o comunicazione di informazioni su questo partenariato da parte degli altri Enti partecipanti dovrà ricevere l'accordo scritto preventivo da parte del Museo e Real Bosco di Capodimonte e degli altri Enti partecipanti, che faranno conoscere la propria decisione in un lasso di tempo massimo di due mesi a contarsi dalla domanda. Passato questo lasso di tempo, in mancanza di risposta, l'accordo sarà considerato acquisito.

Ogni pubblicazione o comunicazione di informazioni relative alla presente collaborazione dovrà portare la menzione di ciascuna delle Parti.

Articolo 10 - Valore finanziario e durata

La Convenzione è a carattere non oneroso e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle parti firmatarie del presente atto, fatta salva la possibilità di accedere a ulteriori fonti di finanziamento esterne a seguito della partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei.

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le parti procederanno di comune accordo.

La durata complessiva della presente Convenzione è stabilita in 3 (tre) anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 11 - Limiti della Convenzione

La cooperazione deve attenersi ai limiti fissati dalla presente Convenzione e da eventuali futuri accordi nell'ambito delle attività culturali, di insegnamento, di formazione e di ricerca sottoscritti dalle Parti.

La presente Convenzione non prevede alcuna esclusiva e, pertanto, non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi di ricerca. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale delle altre Parti.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 13 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

In caso non si dovesse pervenire a un accordo, le eventuali controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria in base agli ordinari criteri di competenza

Articolo 14 - Registrazione

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice Amministrazione Digitale – D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it
- DiLBeC: dip.lettereibeniculturali@pec.unicampania.it
- LNS-INFN: Lab.Naz.Sud@pec.infn.it
- MUSEO: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modifiche e integrazioni e avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Articolo 15 - Rimando

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

Università della Campania "Luigi
Vanvitelli"

Il Direttore del DILBEC
Prof. Giulio Sodano

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Direttore
Dott. Sylvain Bellenger

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore

Dott.ssa Costanza Miliani

I Laboratori Nazionali del Sud
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Direttore

Dott. Santo Gammino
